PER

D. GIUSEPPE ED ALTRI FRATELLI D' URSO

CONTRO

D. GHERARDO RINALDI

NELLA G. C. DELLA VICARIA CIVILE

Commessario dottissimo il Signor D. GIOVANNI D' ANDREA.

J. M. J.

UN debito, la di cui realità è garentita da publica e solenne scrittura, dee riputarsi, o no genuino? Un debito, la di cui scaturiggine è netta, e limpidamente contestata, può il debitore per lievi, e frivole congetture sfuggirne il pagamento? Ecco la vera immagine della disputa, che si offre all' autorevole decisione della G. C. D. Gherardo Rinaldi convenuto qual' erede del padre di lui da D. Giuseppe, ed altri d' Urso alla soddisfazione di un debito nascente da un publico instrumento, si è studiato, e si studia di eluderlo sostenendo risolutamente, che nulla deve. Quindi sempre vario, e fluttuante nelle sue idee, ed incostante nel suo linguaggio, ora dice che lo strumento sia falso, ora simulato, ed ora vedendo egli stesso poco plausibili queste sue voci, si rivolge a dire, che debba riputarsi onninamente sodisfatto, ed estinto, ed in questa gradita idea va spacciando alcuni fatti, che abbelliti col raffinamento forense si credon da tanto, che possan derogare, ed annientire la fede d' una solenne scrittura.

A noi è affidata la difesa de' creditori D. Giuseppe ed altri di Urso. Quindi nostra cura sarà il dimostrare, che quanto si dice, e si allega dall' avversario per ribattere l'istrumento del debito regge in aria di favola, e non ha sostegno veruno. E siccome l' eccezioni prodotte si riducono a dire, che l' istrumento sia, o falso, o nullo, o simulato, o sodisfatto, noi in contraposto di tante varie asserzioni escluderemo partitamente le opposizioni dell' avversario dimostrando valido, e sussistente il debito, che si richiede. Premettiamo

intanto la serie de' fatti, il di cui schiarimento conduce moltissimo a formare la giusta idea del merito della causa.

FATTO DELLA CAUSA.

D. Giovanni d' Urso ad occasione dell' incarico avuto dalla Regia Corte di Razionale delle strade di Calabria strinse amicizia con D. Giuseppe Rinaldi gentiluomo della Terra di Rotonda in provincia di Basilicata. Quindi il Rinaldi si prevaleva dell' opera di costui in tutto ciò che gli occorreva nella Capitale dandogli varie commissioni, che D. Gio: Urso esattamente adempiva. Aperto un carteggio tra costoro, vi eran de' conti, ed interessi vicendevoli, di tal che occorrendo farsi pagamenti pel Rinaldi, sovventi volte D. Gio: Urso pagava col propio danaro per indi ripeterlo dal Rinaldi, allorchè si pareggiavan i conti tra loro. Nell' anno 1782. D. Gio: Urso fu incaricato di eseguire alcuni pagamenti alla Percettoria a nome dell' Università di Rotonda, e l' Urso il fece come apparisce dalle partite di Banco, nelle quali egli con avvedimento spiegò, che faceali di suo propio danaro con animo di ripeterlo dallo stesso Rinaldi, che glielo avea commesso (1). Nell' anno medesimo trovavasi il Rinaldi aver preso in affitto dalla Regia Corte lo stato di Latronico, ed in ciò avevagli recati ancora molti buoni offici lo stesso Urso. L' estaglio annuale rimontava a duc. 4130. Si avvicinava il momento in cui ne scadeva il pagamento, ed il Rinaldi, che non avea pronto tutto il danaro, che si ricercava, si rivolse all' amico Razionale Urso, perchè avesse chiesta ed ottenuta per lui

(1) *Fol.* 149, *ad* 181.

lui la dilazione di qualche mese. Questi gli fece intendere, che ciò avrebbe recato a lui un'aria di discredito, giacchè sarebbesi formato un tristo concetto, ed un'idea svantaggiosa della sua persona. Quindi gli suggerì, che avesse procacciato in ogni conto, e fatta ogni opera di rammassare tutta la somma, che doveasi pagare al Regio Fisco (1). Il Rinaldi scosso a tali amiche insinuazioni riunì quelle summe che potè il meglio, e le inviò al Razionale Urso; ed indi si recò di persona alla Capitale per trovare il modo come uscire dall'imbarazzo.

Giunto in Napoli vide le premure, che si facean per lo pagamento. Sperava di avere qualche ricapito; ma non era sicuro. Quindi seppe persuadere lo stesso D. Gio: Urso, che avesse riunito altre summe di sua appartenenza, per compiere l'intero importo dell'estaglio, ed egli trovò in costui pronta condiscendenza. D. Gio: Urso adunque introitò al Banco molte fedi di credito, delle quali quattro di ducati 100. l'una, eran in testa sua, altre in testa di varie persone girate per *altretanti* colla firma segnata al piede *Gio: Urso*: Furono benanche introitate alcune summe a danajo contante, e da tali introiti derivaron due fedi di credito una cioè di duc. duemila in data de' 5. Dicembre del detto anno, e l'altra de' 9. dello stesso mese. Con tali fedi di credito formanti l'intera somma di 4130. riuscì al Rinaldi di sodisfare alla Regia Corte l'intiero estaglio.

D. Giovanni Urso avendo reso questo buono uffizio all'amicizia, ebbe l'accorgimento di cautelare i suoi interessi. A tale intendimento nello stesso giorno 9. Dicembre, in cui si fece al Banco il secondo introito, egli pensò di aggiustare i suoi conti con D. Giuseppe Rinaldi, ed avendo fatto il confronto del dare ed avere, e messe a calcolo tutte le partite ch' egli avea pagate per Rinaldi,

(1) *Fol.* 58. *ad* 62.

e tutto ciò che si era ricevuto, nel pareggiarsi il conto risultò che il credito di Urso ascendeva a ducati 3000., de' quali il Rinaldi si dichiarò debitore facendone impiego con se stesso a ragione del tre ed un quarto per cento, e nell'istrumento stipulato per Notar Domenico Lieto di Napoli tutto fu nettamente spiegato, e dichiarato nel modo seguente — *dette signore Parti* non vi dolo, sed sponte *hanno asserito in presenza nostra, come in varj anni di corrispondenza stata tra loro, nella quale esso Signor D. Gio: ha dissimpegnato varie commissioni di esso D. Giuseppe e sopra tutto nell'anno corrente in occasione dell'affitto preso dal medesimo D. Giuseppe della Città di Latronico colle sue pertinenze dalla Regia Corte, per lo quale affitto dovendosi pagare in fine di Ottobre del medesimo corrente anno il convenuto annuo estaglio di duc. 4130. come non tornava conto ad esso D. Giuseppe di tirare questa summa dalle rendite esatte di detto affitto per non venderle in erba, e non se le trovava in essere per detto pagamento, così conveniva pigliar ad interesse. E facendo uso esso D. Gio. della solita sua politezza trascurò di fare impiego di un capitale di duc. 3000. che avev'a quest' effetto unito, ed avendolo alla summa rimessagli da esso D. Giuseppe unita per detto pagamento di estaglio, senza pratticare nessuna delle cautele solite praticarsi in simili occasioni ne fece con dett' altra summa propria di esso D. Giuseppe pagamento alla Regia Corte in soddisfazione di detto debito di duc. 4130. di estaglio. Il che giunto in Napoli esso Signor D. Giuseppe avendo veduto, ED AVENDO TIRATI, ED AGGIUSTATI CON ESSO SIGNOR D GIOVANNI TUTTI GLI ALTRI LORO CONTI, e quelli soddisfatti, e restando tuttavia in debito di doc. 3000. non ha voluto permettere, prevedendo que' casi che sogliono al Mondo pur troppo spesso inopinatamente avvenire, (quod absit), eh' esso Signor D. Giovanni ne restasse senza la dovuta cautela, e restasse senza fare quell' impiego,*

go, a cui egli avea detto suo capitale di duc. 3000. *destinato* (1).

L' amicizia tra il Rinaldi, ed il Razionale Urso continuò ancora dopo l'epoca di tale istromento, ed essendo sopravissuto costui per molti anni, benchè avesse più volte sollecitato il pagamento delle annualità, non volle però mai stimolarlo giudiziariamente, ne ebbe il cuore di rompere per quest' oggetto la comune loro attenenza. Venuto a morte D. Gio: d' Urso, i di lui figli, ed eredi D. Giuseppe ed altri di Urso, s' indrizzarono nella G. C. chiedendo il cumolo delle annualità decorse. Intimatane la dimanda a D. Gherardo Rinaldi, figlio ed erede di D. Giuseppe, costui con varie istanze spiegò il cospicuo treno delle sue eccezioni, le quali però dalla G. C., e dal S. C. non furon credute da tanto, che avessero potuto impedire la spedita esecuzione dell' istromento. Disse, che l' istromento o era falso, o quando tale non fusse, era nullo per falsa causa, o sicuramente estinto e soddisfatto. Sommesse adunque a termine ordinario le sue opposizioni, e già compilate da ambe le parte le pruove, è al caso oggi la G. C. sul merito delle medesime di pronunziare ad occhi veggenti la sua autorevole decisione.

Or quali sono le posizioni e gli assunti dell' avversario, che si è ingegnato col termine di avvalorare? Eccone in breve il risultato.

I. Che D. Gio: d' Urso prima del 1782., e dopo tal tempo fu sempre persona bisognosa in modo che essendo Prorazionale della Regia Camera della Summaria, appena gli emolumenti di tal sua carica eran sufficienti a farlo vivere, in guisacchè era costretto a far

(1) *Fol.* 5. *a t.*, *& 6. loc. sign.*

de' debiti per alimentare la sua famiglia (1).

II. Che nell'anno 1799. D. Gio. d' Urso perchè carico di debiti, e di numerosa famiglia che gli gravitava, si abbandonò a tali dispiacevoli idee, che si diede volontariamente la morte (2).

III.

(1) Con pruova opposta garantita da legali documenti noi abbiamo rilevata la opulenza colla quale visse il Razionale d' Urso, il quale oltre al soldo di 50. docati mensuali, che in compenso de' suoi servigii godeva dalla Corte, egli adempiva altri incarichi vantaggiosi, e di gran lucro, co' quali lautamente manteneva la sua famiglia con agio, e comodo. Convicenti pruove da noi se ne sono addotte nel termine, giacchè oltre ai detti di più testimonj di somma lealtà, si sono addotte benanche documenti, che lo avvalorano.

(2) Chi ha detto all' avversario, che D. Gio. d' Urso si diede la morte, perche oppresso dal bisogno, e dalle sciagure? Nè fasti della storia, in cui il suicidio offre mille stranezze, noi troviamo chi siasi ucciso per sistema di onore, e di gloria, altri per mania cagionata dalla passione di amore: molti per pregiudizio di sette, e di scuola, e molti per noja della vita, benche nuotassero in mezzo agli aggi, ed alle ricchezze, ma la maggior parte lo fecero per furore divenuti per trasporto di delirio forsennati. Si vegga la storia *del suicidio ragionato* del celebre Appiano Buonafede. Nel dubbio dobbiamo supporre, che sia stato effetto del furore che toglie all' uomo ogni lume d'intelletto, di tal che ciocchè opera è semplice meccanismo, che non rende imputabile alcuna sua azione, o che noccia ad altri, o che faccia male a se stesso. Tra tante cagioni diverse di suicidio è piaciuto all'avversario dire, ch' egli abbia ciò fatto

III. Che alcune lettere esibite originalmente dall'avversario scritte a D. Gio: d'Urso, a D. Giuseppe Rinaldi sono vere, e genuine (1).

IV. Che giusta il meccanismo de' banchi, e specialmente del Banco di S. Giacomo cambiandosi polize notate fedi, o fedi di credito colla semplice gira *per altritanti*, si fanno le assicurazioni al piede da persone conosciute dal Cassiere, cosicchè la firma al piede è segnale di garanzia, e non già di pertinenza (2).

to perchè spinto da' pungenti stimoli de' bisogni, perchè ridotto a ciò fare dalle angustianti calamità, che lo cingevano, non trovando modo onde sussistere colla sua famiglia. Oh la bella impostura? E si può dire povero a segno di ridursi alla disperazione una persona, che gode il soldo di duc. 50 mensuali? Può dirsi ridotto alle più strette angustie colui, che per mille vie, e mille modi, ha onde sussistere, che esercita mille cariche, colle quali lungi di degradare dalla sua condizione egli vive con decenza, e proprietà forse superiore al livello della sua condizione? I fatti sono recenti, ed a memoria nostra: ognuno può ricordarsi chi era D. Giovanni d'Urso.

(1) Le lettere di cui fa pompa l'avversario niente pruovano, e nulla concludono, e se vaglion qualche cosa, vagliono soltanto a vie meglio giustificare la veracità di quell'istromento, che in vano l'avversario s'ingegna di adombrare. Lo rileveremo meglio innanzi

(2) Che la firma al piede dinoti garanzia e non dominio è una delle franche affermazioni del mio avversario. Egli non ha saputo addurre alcun testimonio, che avvalori tal sua idea. Tutti tacciono su questo articolo, e come potean affermare quello, che è contrario alla prattica costante di tutt' i banchi, ed all'uso di tutta la

V. Che D. Giuseppe Rinaldi padre di D. Gherardo fu persona molto ricca, e specialmente nell' anno 1782., cosicchè per non tenere con poca sicurezza il danajo contante acquistava fedi di credito, ed altre carte di banco (1).

Al contrario i miei Clienti han fatta la loro pruova, di cui ecco in breve il risultato.

1.

---

la società? E' degno di rimarcarsi, che avendo D. Giuseppe Rinaldi tra il ruolo de' testimonj messi ancora i due Notai Pandettarj del Banco di S. Giacomo D. Nicola Cavaliere, e D. Bartolomeo Spasiano, costoro niente deposero, il che fa vedere, che tali persone peritissime del loro mestiere non seppero indursi a dir quello, che gli avversarj hanno ideato perchè contrario al fatto, ed alla realità.

(1) D. Giuseppe Rinaldi lungi di essere qual' è piaciuto all' avversario di dipingerlo, cioè uomo ricco, ed opulente, noi senza ricorrere alle parole, ma sibbene ai fatti, ed alle scritture, abbiam dimostrato l' opposto. Egli e prima e dopo del 1782. si è trovato nelle circostanze di contrarre debiti considerevoli, e specialmente con pubblico Istromento stipulato nel 1774. per Notar Giulio Forte si dichiarò debitore del Monastero di S. Chiara di Castrovillari nella somma di annui ducati 18. per lo capitale di docati 300. e perche si abbia una pruova della opulenza ed esattezza del Rinaldi basta dire, che da quel tempo quell' infelice Monastero non ha potuto riscuotere un' obolo di ciò che deve conseguire. Lo stesso D. Giuseppe Rinaldi è tuttavia debitore di D. Barnaba Abenante in ducati 2521. in virtù di biglietto de' 15. Dicembre 1781.. Il creditore Abbenante per la nota esattezza di D. Giuseppe Rinaldi, virtù che si è trasfusa al di lui ere-

de

1. Che D. Gio: d' Urso aveva stretta amicizia con D. Giuseppe Rinaldi di Rotonda, ed eseguiva le com-

A 5

de D. Gherardo, ha dovuto spedire le lettere esecutoriali, in vigor di cui sono state assoggettite al sequestro una Casa palaziata sita nella Rotonda, oltre ad un giardino, ed alcuni terreni seminatorj, e pur ciò non ostante Abenante non ha potuto finora essere soddisfatto.

D. Vincenzo Morelli erede del fu D. Domenico Morelli è tuttavia creditore di ducati 700. di Capitale, e ducati 230. di terze decorse in forza d' istrumento stipulato a 10. Aprile 1803. per Notar Giulio Forte della detta Terra di Rotonda.

Il Clero di S. Maria del Castello di Castrovillari è ancora creditore di ducati 200. di capitale; e ducati 61. 33. di terze decorse in forza d' istrumento stipulato a 20. Febraro 1785 per Notar Giuseppe Perna di Castrovillari (1).

Il Monistero di S. Maria Eggezziaca di Castrovillari è ancora creditore di ducati 300. di Capitale, e ducati 108. di terze decorse in forza d' Istrumento stipulato a 25. Marzo 1774. per Notar Giulio Forte di Rotonda (2).

D. Carlo Feoli è creditore di ducati 2000. di capitale e ducati 830. 50. per terze decorse in forza d' Istrumento stipulato a dì 8. Agosto 1785. per Notar D. Francesco Pedicino di Corleto (3).

D. Francesco Pisano quond. Alessio è ancora creditore di doc. 3000. di Capitale con lungo trascino di terze decorse in forza d' istrumento stipulato a 9. Febraro 1784.

(1) *Dict. fol.* 222. *a t.*
(2) *Dict. fol.* 222. *a t.*
(3) *Dict. fol.* 222.

commissioni del medesimo, faceva de' pagamenti per lui, e sovvente col proprio danaro, e quando veniva alla Capitale si tratteneva in Casa dello stesso D. Gio: d' Urso con gente di seguito, ov' era decentemente trattato.

2. Che nell' anno 1781. essendo piaciuto al Rinaldi prendere dalla Regia Corte l' affitto del Feudo di Latronico; si prevalse dell' opera di D. Gio: d' Urso, il quale pagò il danaro per le spese in duc. 199. 50., come ben si ravvisa da una nota rinvenuta tra le poche carte salvate dall' incendio accaduto nella casa di Urso per causa di una bomba cadutavi, ed a piè di tal nota sta scritto di carattere dello stesso D. Gio: d' Urso.: *l' originale della presente si è rimesso al Sig. D. Giuseppe Rinaldi della Rotonda firmata da me.*

3.

1784. per Notar Saverio Califano di Napoli (1).

D. Giovanni Sparano è anche creditore di ducati 2351. 50. oltre alle terze decorse in forza d' Istrumento stipulato a 8. Gennaro 1795. per Notar Gennaro Piccolo di Napoli (2).

E finalmente D. Carlo Mazzei è ancora creditore in circa duc. 800., fra capitale, e terze come dal documento (3).

E tutti i sudetti creditori hanno sequestrato, e parte di essi sono anche venuti all' apprezzo de' beni. Mi lusingo, che ciò possa esser sufficiente a darci la giusta idea di quanto sia stato ricco ed esatto pagatore D. Giuseppe Rinaldi, e quanto lo sia attualmente D. Gherardo suo figlio.

(1) *Fol.* 222.
(2) *Fol.*
(3) *Fol.*

3. Che dovendo il detto Rinaldi soddisfare alla Regia Corte l'annata dell'estaglio dell'anzidetto affitto, che maturava a Decembre 1782, pregò caldamente il suo amico Razionale d'Urso, che gli avesse ottenuto qualche respiro con avergli a tal effetto mandata Procura.

4. Che facendo la Regia Corte premura per lo pagamento, il Rinaldi non avendo danajo pronto come soddisfare il suo debito, si rivolse a D. Gio: d'Urso per abilitarlo a tal pagamento.

5. Che D. Gio: d'Urso condiscendente a siffatte premure diede al Rinaldi molte fedi di credito, parte in testa sua, e parte in testa di varie persone girate per altritanti colla sua sottoscrizione al piede, e ciò oltre a molto danaro contante, delle quali fedi, e contanti se ne fece introito nel Banco di S. Giacomo, e ne risultarono due fedi credito una del dì 5., e l'altra del dì 9. Decembre dello stesso anno 1782 formanti la summa di duc. 4130. che furon pagati alla Regia Corte in soddisfazione dell'estaglio sudetto.

6. Che avendo D. Gio: d'Urso reso questo buono officio al suo amico Rinaldi, non mancò di cautelarsi con publico istromento stipulato nel dì 9. Decembre dello stesso anno per Notar D. Domenico Lieto di Napoli. Collo stesso si dichiarò, che aggiustati i conti tra loro, essendo risultato D. Gio: d'Urso creditore in duc. 3000, gli fece il Rinaldi vendita di an. duc. 97. e grana 50 per lo Capitale sudetto da restituirsi *quandocunque*.

7. Che Notar D. Domenico Lieto fu sempre riputato uomo d'intera fede, e lealtà.

8. Che D. Gio: d'Urso non essendo stato per alcuni anni soddisfatto delle annualità, richiese al Rinaldi il pagamento con varie lettere, minacciando anche la rescission del contrato. Ma scusandosi il Rinaldi di non avere modo pronto come pagare inviò a detto D.

Gio: una procura con ampia facoltà, e specialmente di prendere denaro a mutuo, o vendita di annue entrade per soddisfare il debito suo.

9. Che la sudetta procura fu legalizzata da Notar Giulio Forte della Rotonda, che era quello stesso della di cui opera il Rinaldi si serviva in tutte le occasioni.

10. Che non essendo riuscito a D. Gio: rinvenire alcuna somma, così non mai giunse ad esser soddisfatto ne delle annualità, nè del Capitale.

11. Che D. Gio: non mancava di far premura per lo pagamento, e malgrado le insistenze il Rinaldi fu sempre restio.

12. Che D. Gio: d' Urso fu persona di buon cuore, che s' interessava molto, e con facilità per gli amici, inclinato a prestare de' buoni ufficj a chiunque, e specialmente a coloro, co' quali aveva attenenza.

13. Che D. Giuseppe Rinaldi contrasse molti debiti, che non mai soddisfece.

Dovendo noi sul merito di tali pruove regolar la difesa de' nostri Clienti, ci è piaciuto seguire l' ordine delle idee dello stesso nostro avversario. Quindi in contraposto di ciò, che egli sostiene dimostreremo, che l' istrumento, ch'egli accusa di falso, è vero, e genuino; che la simulazione colla quale attacca il debito è un sogno senza realità; che il vizio della falsa causa che rinfaccia all' istromento, è pure una idea male appoggiata; e finalmente che le voci di presunto pagamento sono frivole, e sfornite di qualunque sostegno. Ecco il piano della difesa, alla quale ora ci accingiamo.

FALSITA'.

PRimieramente D.Gerardo Rinaldi sostiene, che l'istromento del debito sia falso del tutto, e con franchezza, e coraggio sovventi volte si è lasciato scappare dalla inforcatura della penna codeste temerarie, ed azzardate espressioni. Ma quanto sono da valutarsi i suoi detti, e le sue voci? Vediamolo.

SE le voci vaghe, e le nude assertive fussero da tanto, che giungessero fino ad annientare la forza delle publiche scritture, se con questi detti gittati all'aria si rendesse inutile la pruova, che risulta da documenti irrefragabili, in guisa che i debitori potessero a tal modo eludere la soddisfazione de' debiti, non vi sarebbe più al Mondo sicurezza per i creditori, ed in conseguenza sarebbe estinta la pubblica fede, ed il vigore delle publiche scritture. Or quali pruove adduce il Rinaldi della falsità che allega in faccia ad uno strumento publico, e solenne stipolato da un Notajo d'intera lealtà, e di cui finchè visse niun' osò mai attaccare la riputazione e la fama? Un istrumento registrato in protocollo nella più nitida, e legale forma, ch' è passato sotto la rivista della visita a tempo opportuno, qual neo potrebbe incontrare nell' altrui maldicenza?

La falsità è un delitto, che non mai si presume, ma dee con lucide, ed invitte pruove rilevarsi, o almeno argomenti indubitati debbono concorrervi specialmente in faccia ad una scrittura pubblica, la di cui fede protetta dalla legge, autorizzata dal Magistrato, ricevuta dalla intera società, promette la maggior sicurezza a' Cittadini. Ove dunque una scrittura formata si vegga co' riti solenni, che la legge prescrive, ella acquista una forza ineluttabile, e l'effetto di questa operazione civile egli è la spedita pruova della verità di ciò,

che si è convenuto, e la inalterabile stabilità del contratto. Quindi su tali idee gli scrittori convengono, che laddove sicure e limpide pruove non si adducono, che persuadono l'animo del Giudice, che una scrittura sia falsa, dobbiamo sempre attenerci alla fede, che risulta da quell' istromento benchè attaccato di falso. *Ubi de falsitate non constiterit, standum instrumento, quod falsi redarguitur*, secondo che il Fabbro saggiamente osserva (1). Or che diremo, se l' avversario lungi di addurre plausibili pruove, ed argomenti per giustificare i suoi detti, altro non adduce, che parole abbandonate al caso ed al vento, e senza veruna realità?

SIMULAZIONE.

NOi seguiamo la gradazione delle idee del nostro avversario. Egli che si distingue per la sagacità de' suoi talenti vedendo, che le voci di falsità sono poco confacenti alla sua causa, trascorre innanzi a dire, che quell'istromento di debito dee riputarsi almeno efimero, e simulato. Finge adunque, che quell' istrumento si fece apparire col consentimento del debitore, il quale ne riscosse forse la sua cautela, la quale poi per la lunghezza del tempo si è dispersa, ed obbliata.

Ma qual fu mai la cagione di tal simulazione? Se ogni essere intelligente aggisce, perchè mosso da qualche ragion sufficiente, molto più dee ciò dirsi in riguardo alla simulazione, la quale non si fà se non con idea d' ingannare altrui con una falsa apparenza. Le simulazioni si fanno per lo più o per eludere la disposizione, ed il divieto del dritto, o per deludere, e defraudare le ragioni di un terzo. Dunque qual fu mai la ragion sufficiente, io chieggo in grazia dalla cortesia dell' avversa-

(1) *Faber in Cod. suo lib. IV. Tit.* 30. *defin.* 21. *n.*8

sario, per cui s' indussero il Razionale Urso, ed il Rinaldi a fingere quel debito, com' egli dice? Acciochè si possa provare la simulazione per congetture si richiede, che se ne sia provata la causa, giusta quello, che sulla norma del dritto la sapienza del foro con somma ragione c' insinua. Nel caso presente tanto è lungi, che siasene provata la causa, che anzi l'avversario non ha avuto il coraggio di allegarne alcuna, di tal che ne' suoi articoli di ciò interamente si tace. Or la teoria ricevuta intorno alle simulazioni, e l'acclamata dottrina del foro esige, che quando non è provata la causa della simulazione, cento, e mille congetture non bastano a dimostrarla, benche gravi, e vementi esse siano(1). Così infatti ragiona il Cardinal di Luca, che alla solidità della dottrina congiunse sempre un giudizio misurato, ed esatto: *Simulandi caussa cessante, frequens est ac in foro recepta propositio, simulationis probationem requiri expressam & concludentem, ideoque non admitti conjecturalem, & præsumtivam, cui tantum locus est, ubi congrua simulandi caussa concurrat* (2). Tanto ciò egli è vero, che laddove manca la pruova idonea della causa della simulazione, qualunque ammasso di congetture ed indizj non basta ad indurne la idea, benchè siano multiplici, e di peso. Così la Ruota Romana: *Deficiente caussa simulandi non est opus ad conjecturas recurrere, etiamsi essent centum, & mille, nam non sunt habendae in consideratione, nec ullo modo suffragantur* (3).

Inoltre è da osservarsi, che quando anche costasse la causa della simulazione, e sia la medesima nettamente di-

(2) *Præsumtio delicti semper est evitanda.* L. marito 51. D. pro socio. Faber in Cod. suo lib. IV. Tit. XXVIII. def. IX. num. 7.

(2) *De cens. disc.* 20. *n.* 4.

(3) *Recent. p.* 19. *tom.* 3. *decis.* 529. *n.* 5. *&* 6.

dimostrata vera, e reale, se mai la medesima si allegasse contro un pubblico, e giurato strumento, dee sempre adottarsi quella interpetrazione, che la escluda, inguisachè ad escluderla basta la sola possibilità del contrario. Questa è l'acclamata dottrina de' Tribunali, secondo che la Ruota stessa ci ammonisce: *Sola possibilitas sufficit ad evitandam simulationem actus; pro cujus exclusione omnis capi debet interpretatio . . . maxime quando simulatio adducitur contra publicum & juratum instrumentum, & actus, qui prætenditur simulatus, fuit celebratus ex causa vera, & reali* (1). Ed altrove la stessa Ruota aggiunge: *potuit fieri sine fraude, unde cessat suspicio simulationis* (2).

Poste queste massime di sana, e rischiarata giurisprudenza, è ben d'ammirare la coraggiosa franchezza di D. Gerardo Rinaldi, che accusa di simulazione un contratto garantito da publica scrittura, senzachè abbia avuto la compiacenza, non che di darne le pruove, ma nemmeno di additarci per semplice notizia qual fusse stata la idea; e la molla spingente di tal presunta simulazione. Se la ragione c'insinua, ed i Giuristi il sostengono, che laddove non sia provata la causa della simulazione cento, e mille argomenti, e congetture non vagliono ad indurla, massime a fronte di una pubblica, e giurata scrittura, che diremo nel caso presente, in cui tal causa s'ignora affatto, e della pretesa simulazione nè pruova, nè congettura alcuna si è addotta, che possa in alcun modo scuotere la religione di un Magistrato savio, imparziale, e prudente (3)?

Ma

(1) *Recent. p.* 17. *tom.* 2. *decis.* 591. *n.*8. 9. *& seq.*

(2) *Recent. part.* 3. *dec.* 261. *n.* 5.

(3) Si potrebbe ciò anche dimostrare con una solenne costituzione di Giustiniano contenuta nella *L. XIV. C. de contrahenda & committenda stipulatione*, ove l'Im-

pe-

Ma qui ripiglia l' avversario, che quando tal simulazione non reggesse, vi è però una intrinseca nullità, che risulta dal fondo del contratto medesimo, giacchè egli dice, che manifestamente falsa sia la causa del debito, che dovea dargli fermezza, e vigore. Dove manca la là causa del debito, manca ogni legittimità al contratto, giacchè si toglie da mezzo la scaturiggine, onde dovea risultare. Vediamo pertanto, se siano anche in ciò concludenti i detti suoi.

FALSA CAUSA.

PAssiamo ora all' assunto, che l' avversario crede il più valevole, e propizio alla causa sua. Si vuole una pruova, egli dice, che quell' istrumento non vale, e non regge? Consultiamone la causale del debito, senza di cui qualunque obligazione, e qualunque contratto manca di base che il sostenga. Quivi si disse, che il debito del Rinaldi nasceva dall' avere D. Giovanni d' Urso pagato alla Regia Corte l' estaglio dell' affitto di Latronico, al quale il Rinaldi era tenuto. Or l' estaglio sudetto fu pagato con due fedi di credito in testa del Rinaldi, il quale ne indrizzò la girata alla Regia Corte, secondocchè due partite di banco prodotte negli atti ce ne fan fede. Dunque l' istromento contiene una causa di debito fittizia, che regge in aria. Dunque, conchiude il mio contradittore, l' istromento è nullo per difetto di causa. Que-

peratore per escludere la verità del contratto per causa di simulazione, allorchè risulti una da publica scrittura, non ammette congetture, nè altra pruova all' opposto, meno che quella che nasca dalla coartata del luogo e del tempo nettamente dimostrata. Ma è inutile trattenerci di vantaggio in cose, che non hanno bisogno di lunga pruova

Questa difficoltà più appariscente che solida resterà dileguata, se si avrà la pena di sentire lo schiarimento di alcuni fatti, che molto influiscono all' attuale contesa. Nell' istromento non si dice già, che l' unica, e sola causa del debito risultava dalle somme pagate dal Rinaldi per l' estaglio dovuto alla Regia Corte; si dice anzi dippiù, che essendosi tirati tutt' i loro conti, nel risultato si trovò il Rinaldi debitore nella ridetta somma. Ciò fa vedere, che il Razionale Urso aveva fatti altri pagamenti per lui, e vi erano altri vicendevoli interessi di dare, ed avere. Quindi stimarono aggiustare tutt' i loro interessi; il di cui risultato esibì il debito di duc. 3000. a favore di Urso. Tra la mistura de' multiplici conti, e delle altre partite, che si ebbero allora presenti, vi fu il denaro somministrato da Urso per abilitare il Rinaldi al pagamento dell' esteglio dell' affitto di Latronico. Questa forse era la più rilevante, e principal partita. Ma ciò non esclude, che il debito fusse derivato ancora da altre cagioni diverse, che tutte insieme riunite rimontavano a duc. 3000, di cui il Rinaldi si costituì debitore a titolo di censo bullare.

Ma come và, che l' intero pagamento dell' estaglio si ravvisa fatto direttamente alla Regia Corte da D. Giuseppe Rinaldi? E' facile intenderlo. Non perchè le fedi di credito erano in testa del Rinaldi, segue da ciò, che il danaro tutto era suo. Se a me piacesse col mio denaro, che ripongo nel banco, farne segnare una fede di credito in testa di un mio amico, e ciò con idea di fargliene un mutuo, e di esigerne poi le cautele, sarebbe forse indebito, ed illegettimo sì fatto mutuo? Quale sconcio vi potrebbe riconoscere il mio avversario? Or tanto avviene nel caso nostro. Le due fedi di credito, colle quali si adempì al pagamento dell' estaglio dovuto alla Regia Corte ebbero la seguente origine. L' una di duc. 2000. del dì 5. Decembre 1782. nacque dall' introito di 31. fedi di credito

in

in testa di varie persone girate *per altritanti* colla firma al piede *per D. Giuseppe Rinaldi Giovanni d' Urso*, ed altri duc. 116. 19. di moneta d' oro (1). La seconda poi che ha la data de' 9. dicembre dello stesso anno 1782 risultò dall' introito di 8. Fedi di credito anche di diversi banchi colla firma al piede *Gio: d' Urso* ed altre quattro di duc. 100. l' una in testa dello stesso Gio: d' Urso firmate per altrettanti (2).

Ciò posto egli è ricevuto tra noi, ed è risaputo da tutti, che laddove le fedi di credito sono girate *per altri tanti* in bianco, il possessore n' è il padrone, e queste valutandosi per danaro contante, si fanno circolare per la società, girando per varie mani, inguisacchè colui, che firma al piede n' è il padrone, ed il proprietario. Tanto ciò egli è vero, che la firma al piede è segnale di dominio, che il Banco casochè la fede di credito si discuovra, o falsa, o difettosa, rivolge la sua azione contro a colui che trova sottoscritto nel piede: E' questa una piattica ovvia, e comune, inguisacchè le fedi di credito girate *per altri tanti* si veggono continuamente circolare per tante mani, ed ognuno vi mette la sua firma al piede allorchè vuol trasferirle ad altri. Se dunque le fedi di credito d' onde risultavano le due partite di pagamento appartenevano al Razionale d' Urso, ognun vede chiaro, che niente di falso si raffermò nell' istromento di cui si contende, nè ha ragione di trarne argomento di nullità il mio avversario.

Nè si dica, che quelle fedi di credito, a piè delle quali D. Gio: Urso soscrisse per *D. Giuseppe Rinaldi Gio: d' Urso* siano state di appartenenza del Rinaldo. Imperciocchè quelle parole *per D. Giuseppe Rinaldi* altro non additano, se non che l' uso a cui aveale destinato

(1) *Fol.*
(2) *Fol.*

to D. Gio: d' Urso, cioè di farne introito al banco, e ritrarne una fede in testa di D. Giuseppe Rinaldi; il che fu eseguito. Non ha ragione di dire per ciò l'avversario, che siffatto piede indica sicuramente l'appartenenza di essa a favore del Rinaldi. Questo suo dire non è avvalorato da pruova veruna. L'avversario si è studiato di dedurlo ne' suoi articoli, ma nessuno de' testimonj risponde a detti suoi, anzi tutti tacciono su tale particolarità; noi al contrario consultando l'ovvia pratica risaputa da tutte le persone versate in questo genere, e che per propria professione, e mestiere ne hanno sicuramente perizia, possiam esser sicuri, che la indicazione del piede è segnale, ed argomento di proprietà, e di dominio.

Io non nego però, che sovente la sottoscrizione al piede fassi per semplice garanzia. Quindi avviene talvolta, che se io ho una fede di credito girata *per altritanti*, e volessi con maggior facilitazione e speditezza riscuoterla nel banco, mi diriggo da altra persona quivi conosciuta per avvalorarla della sua sottoscrizione. Comprendo, che in tal caso la firma dell' amico importa semplice *risponsabilità*, *e garanzia*, di tal che in ogni evento il banco si dirigge contro a colui, che ha sottoscritto al piede. Ma se ciò tal volta accade, accade ben' anche spessissimo, che la firma al piede indica proprietà, e dominio in persona di colui, che l'ha sottoscritta, e nel dubbio così si presume, secondo che le persone perite ci assicurano.

Ma s'immagini pure, che tal dubio sussista, e possa l'affare rimirarsi in doppio aspetto, cioè che abbian potuto le fedi di credito introitate al banco essere di pertinenza o del Rinaldi, o della razionale d' Urso. Sia pur questo un fatto ambiguo, che può in diversa guisa essere avvenuto. In mezzo a tale ambiguità a chi meglio dobbiamo ricorrere per indagarne il certo, ed il vero? A me sembra, che, se non amiamo sofisticare, non potrebbe esserci via nè più facile, nè più sicura, quan-

quanto il ricorrere agli stessi Rinaldi, ed Urso, i quali questi fatti non ignoravano, anzi più, e meglio di ogn' altro li doveano sapere. In fatti se le fedi di credito introitate al banco colla semplice firma al piede *Gio: d' Urso* potean essere o tutte del Razionale d' Urso, o parte dell' uno, e parte dell' altro, l' affare resterebbe nel bujo, e nella oscurità, se le parti stesse, che aveano interesse di dichiararlo, non lo avessero con solenne spiega chiarito, e dilucidato. Eccoci tratti fuori dal bujo, e dalla oscurità. Con pubblico istromento contemporaneo all' introito fatto nel banco, gli stessi Rinaldi, ed Urso affermarono, che avendo l' Urso pagate delle somme per Rinaldi ad occasione dell' estaglio dovuto alla Regia Corte, ed avendo altresì di accordo tra loro fatto un liquido conto del vicendevole *dare*, *ed avere*, il Rinaldi risultava debitore in duc. 3000, che restarono impiegati con lui medesimo a vendita di annue entrate. Dopo questa solenne dichiarazione chi potrebbe più andar indagando a chi appartenevano le fedi introitate nel banco? Chi potrebbe avere la temerità di dire, che sappia i fatti del Rinaldo, e dell' Urso, e i loro vicendevoli interessi meglio di essi medesimi? Qual ragione vi sarebbe di dipartirci dall' attestazione solenne contenuta in quell' istromento? Quando il debito dichiarato con solenne stipula nasce per causa antecedente, non può il promissore rigettare la confessione sua, in guisa che qualunque eccezione non vale, e niente gli giova. E' questa una teoria indubitata di nostra Giurisprudenza. La legge vuole, che in tali casi unicamente si attenda quel che nella obbligazione o scrittura qualunque si è nettamente confessato dal debitore sulla scaturiggine del suo debito, purchè con evidenti pruove non si dimostri indebito ciò che si promise. Così il G. C. Paolo: *Nisi ipse specialiter, qui cautionem exposuit, caussas explanavit, pro quibus hanc eamdem conscripsit: tunc enim stare cum oportet suæ confessioni, nisi evidentissimis probationibus in scri-*

ptis

ptis habitis oſtendere paratus sit hæc indebite promisisse (1). Così è stabilito ancora in una legge dell' Imperadore Giustiniano. *Generaliter sancimus, ut si quid in scriptis cautum fuerit pro quibuscumque pecuniis ex antecedenti caussa descendentibus, eamque caussam specialiter promissor edixerit, non jam ei licentia sit caussæ probationem stipulatorem exigere, cum suis confessionibus acquiescere debeat: nisi certe ipse e contrario per apertissima rerum argumenta scriptis inserta, religionem iudicis possit instruere, quod in alium quemquam modum, & non in eum, quem cautio perhibet, negotium subsecutum sit. Nimis enim indignum esse iudicamus, quod sua quisque voce dilucide protestatus eſt, id in eumdem casum infirmare, testimonioque proprio resistere* (2). Quindi sulle idee della legge anzidetta i più valenti, e rischiarati interpreti con voci uniformi convengono, che dove il debito risulta da causa antecedente, non si può opporre nemmeno la eccezione *non numeratæ pecuniæ*, non potendo rigettarsi la fede della propria attestazione se non che quando con argomenti lucidissimi nascenti da scritture, riesca al debitore dimostrare fino alla evidenza, che l' affare sia andato diversamente di quel che si è spiegato nell' istromento. Così il Coccejo (3), il Gotofredo (4), e l' Eineccio assicurano (5).

Posate queste teorie par che posso a ragion veduta conchiudere, che gli argomenti, e le voci del Rinaldi non vaglion nulla. Imperciocchè avendo potuto le fedi di credito firmate al piede col nome di Gio. d' Urso essere o dello stesso Urso, del Rinaldi, o parte dell'uno

(1) *L. XXV. §. 4. D. de probationib.*
(2) *L. XIII. C. de non numerata pecun.*
(3) *Coccej. Jus Civ. contr. lib. XII. Tit. I. quæst.* 23.
(4) *Goth. in not. ad d. L.*
(5) *Heinecc. Recit. Jur. lib.* 3. *Tit. XXII.* §. 890.

l'uno, e parte dell'altro, tra questi diversi possibili non possiamo rigettare la dichiarazione contemporanea fatta dallo stesso Rinaldi con pubblico istromento, il quale ingenuamente confessa, che tirati i conti vicendevoli riusciva debitore del Razionale d'Urso nella somma di ducati 3000. Come potrebbe con vane dicerie il mio avversario arrischiarsi a dir l'opposto? Come potrebbe rigettar la fede delle sue proprie attestazione? *Nimis indignum esse judicamus*, Giustiniano gli fa sapere, *quod sua quisque voce dilucide proteſtatus eſt id in eundem casum infirmare, teſtimonioque proprio reſiſtere.* Ecco tra i diversi possibili rinvenuto quel vero, di cui si andava in traccia. Questa verità accreditata dalle confessioni del Rinaldi, protetta da una publica scrittura, e contestata dal fatto potrebbe ora taluno con favole, e sogni adombrarla?

Ma l' avversario destro, e sagace si è lusingato di avvalorare il suo assunto esibendo alcune lettere che scriveva il Razionale d'Urso al Rinaldi. Or siccome dal tenore di questa lettere il Rinaldi crede rilevarne alcune equivoche conseguenze, è uopo togliere siffatto equivoco facendo di ciascuna una particolare analisi.

La prima lettera è del dì 26. Ottobre dell'anno 1782., e stà espressa così: *Accuso di aver ricevuto in queſta settimana in seno della voſtra favoritissima de' 20. del corrente la fede de' ducati 235. 36. per fare il pagamento alla Regia Corte del passato terzo di Agosto.*

Per la rispoſta doveva darvi in queſta settimana per la dilazione di pagare l'eſtaglio in Gennaro debbo con la mia solita sincerità dirvi, che non ho ſtimato fare tal dimanda, perchè si sarebbe ottenuta la suddetta dilazione, e nel tempo medesimo si sarebbe di V. S. fatta cattiva idea, siccome più diſtintamente a voce vi dirò, allorche avrò il piacere di abbracciarvi nell'entrante mese, come mi avvisate, in queſta voſtra obligatissima Casa (1).

Il

(1) *Fol.* 58. *ad* 59.

Il tenore di questa lettera c' insinua, che nel mese di Ottobre del 1782. D. Giuseppe Rinaldi vedendo vicino il maturo di ciò che pagar dovea alla Regia Corte, non avendo pronto il danajo, si rivolse al suo amico D. Gio: Urso, acciochè colla sua mediazione gli avesse ottenuto un certo respiro. L' amico gli risponde, che forse avrebbe potuto impetrarsi, ma non era sano consiglio il chiederlo, perchè si sarebbe formata una idea poco vantaggiosa della sua puntualità, ed esattezza. Egli dunque insinuandogli quello, che la decenza suggeriva, non credette plausibile il dimandare siffatto respiro, che avrebbe in certo modo recata una sinistra opinion di lui, dal che egli risolutamente il distoglie. Questa lettera lungi di giovare alla causa del Rinaldi, fa vedere anzi la veracità di quello istromento. Quindi si raccoglie, che il Rinaldi mentre già era prossimo il maturo del pagamento alla Regia Corte, non aveva pronto il danajo che doveva soddisfare. Egli ridotto in quell' angustia di tempo si rivolge a chiedere dilazione. L' amico lo distoglie da tale idea per non recare un certo infausto annunzio della sua poca puntualità. Questa lettera addita piuttosto il bisogno, in cui era il Rinaldi di aver danajo per abilitarsi al pagamento dovuto alla Regia Corte.

Siegue altra lettera del dì 21 Novembre 1782, ove l' Urso scrivendo al Rinaldi dice a tal modo: *vi rimetto ancora i polisini del Regio Percettore di Basilicata in somma di ducati 268., grana 28 $\frac{1}{4}$, per ciò che doveva alla Regia Corte, ed agli assegnatarj di cotesta Università, i quali si sono da me pagati, ed il dippiù che ci ha voluto della somma rimessami ce l' ho posto io, e l' ho notato a nostri conti. In ventura vi manderò li duc. 1000. per Mastro Gio: Sparano a tenore dell' ultimo Certificato rimesso al Signor Landi, e portandovi i rispetti di tutti di questa vostra obligatissima casa pregandovi de' miei rispetti alla Signora resto di cuore abbracciandovi.*

Qual

Qual sugo può rilevare l' avversario da questa lettera ? Io non veggo se giovargli possa, o pure nuocerli. Questa lettera annunzia, che D. Gio: d' Urso eseguiva a commission del Rinaldi l' incarico di varie incombenze per lui: faceva ancora per lui de' pagamenti. Vi erano in somma conti tra loro *di dare, ed avere*, il che vie meglio giustifica la causale di quell' istromento, che fu seguentemente stipulato, ove questi conti ridotti alla lucida nettezza fecero risultare il Rinaldi debitore del Razionale d'Urso in duc. 3000. ed egli il confessò in un publico istromento.

Passiamo all' analisi dell' ultima lettera scritta coll' epoca de 30 Novembre dell' anno medesimo, la quale esibisce il seguente tenore: *Scrivo queſti pochi righi nell' atto vi credo partito per queſta volta, secondo VS. mi ha in passata assicurato. A tenore di quanto vi siete compiaciuto avvisarmi colla voſtra ſtimatissima del caduto mese di Novembre debbo farvi sapere, che queſta mattina mi è ſtato consegnato dal Sig. D. Bonaventura Gambone lo scatolino colle 30 fedi in somma di ducati 1783. 31. che tenterò pagare in conto per l' eſtaglio di Latronico, giacchè qui si ſtrepita per lo intero pagamento, ed io oltre della dilazione ottenuta della spirata settimana, ne ho ottenuto un' altra per tutta l' entrante, ma essendo andato queſta sera dal Sig. D. Carlo Arcieri per sapere se tenea pronti li ducati 2000., che VS. mi accennò, il medesimo unitamente al Sig. D. Lattanzio mi ha detto, che da qui a 15. altri giorni saranno pronti li ducati 4000. che di già sono stati a VS. pagati per l' affare de Molini, ed altro non reſta a farsi, se non che gli adempimenti: siccome per la poſta di queſta sera anche lui vi scriverà. Onde farò quanto più posso per indurre il Sig. Fiscale ad aspettare altro poco di tempo per lo saldo del pagamento in caso che voglia riceversi li ducati 1783. 81. come sopra. Ma intanto se vi riesce di avere altro denaro vi prego mandarlo, acciò mano mano si vada pagando.*

Ve-

Vediamo le conseguenze di quest' altra lettera : Ella par che presenti questa idea. D. Gio: d' Urso il quale avea a cuore gl' interessi, e quel che più, l' onore dell' amico incalza le sue premure al Rinaldi per lo pagamento dovuto alla Regia Corte. Il Rinaldi gli faceva sperare de pronti ricapiti, ma tali ricapiti potevano essere fallaci con detrimento della sua opinione. La Regia Corte stimolava per lo pagamento. Il Rinaldi si augurava di soddisfare coll' introito che prometteva D. Carlo Arcieri con D. Lattanzio Sala. Ma questo pagamento non poteva esser pronto se non dopo 15. altri giorni. Intanto il maturo era venuto, e la Regia Corte non ammetteva alcun indugio. Dunque ecco l' imbarazzo dell' amico, che aveva premura di salvare l' onor di lui. Qual propizia conseguenza può augurarsi l' avversario di voler trarre da questa lettera? a me pare che nessuna, ed il fatto istesso il dimostra. Imperciochè essendo giunto finalmente alla Capitale il Rinaldi vedendo la premura, ed il pressante urto, che vi era di adempiere al pagamento, lungi di aspettare l' introito di D. Carlo Arcieri, trovò condiscendenza maggiore nella persona dello stesso Razionale d' Urso, il quale avendo unite delle somme di proprio denaro a quelle altre, che avea già mandate il Rinaldi, fù al caso dì compiere il pagamento dello intero estaglio dovuto alla Regia Corte. Cosa dunque si fece? riunite insieme tante diverse fedi di credito parte in testa del solo D. Gio. d' Urso, parte in testa di varie altre persone colla firma al piede di Urso medesimo, se ne fecero risultare quelle due fedi di credito contenenti la somma di ducati 4130., di cui si valse il Rinaldi per soddisfare la Regia Corte. Or siccome delle suddette fedi molte erano del razionale Urso, così non fu costui tanto male avveduto, che non avesse saputo cautelare se stesso. Quindi nel giorno stesso de' 9. Dicembre, in cui si fece l' introito al banco, egli ebbe l' accorgimento di cautelarsi con pubblico, e solenne strumento, col quale aggiustati i

con-

conti rispettivi, il Rinaldi si dichiarò debitore del Razionale d'Urso nella somma di ducati 3000. Ecco la naturalezza del fatto, che combina cogli antecedenti, e con quello che nell' istrumento le parti stesso confessarono.

Ma qui l'avversario ripiglia, come va, che il Rinaldi avea disegnato di pagare coll' introito, che aspettava da D. Carlo Arcieri? ed io gli rispondo, che le promesse e le speranze, non sono sempre realità. Il Rinaldi si lusingnava di pagare col danaro che aspettava da D. Carlo Arcieri, ma egli trovò meglio il suo conto di valersi del danaro dell'amico, che glielo somministrò. A chi meglio dobbiamo prestar fede, ad una lettera che indica una lusinga di pagamento, o pure al pagamento stesso già seguito, e confessato con una publica scrittura? io non so che cosa possa trovar da ridire il mio avversario a queste riflessioni. Egli colle lettere esibite lungi di abbattere l'istrumento non ha fatto altro, che dare maggior tuono, ed aria di plausibilità a quella confessione, che le parti stesse spiegarono nell' istrumento, di cui in vano ora si và studiando di rigettare la lealtà e la fede.

Molta luce aggiunge a codeste idee un' altra riflessione, la quale sarà tanto più valevole, e poderosa, quantocchè risulta da scritture, che l'avversario istesso ha gentilmente esibito. Dalla lettera scritta dal Razionale d'Urso a Rinaldi nel dì 30 Novembre 1782. si rileva, che si faceva strepito per lo pagamento dell' estaglio di Latronico, il quale importava ducati 4130: si raccoglie altresì, che in tal tempo D. Giuseppe Rinaldo non avea rimesso altro, che soli docati 1783. e grana 81., e per lo restante fino ai duc. 4130. il Rinaldi chiedeva respiro per non aver pronto il danaro. Si sperava un ricapito di ducati 4000, ma questa somma non poteva esser pronta, che dopo altri 15. giorni. Ora il pagamento intero alla Regia Corte seguì nel dì 5. e 9. Decembre

del

dello stesso anno 1782., come ci assicura il certificato del Razionale dell' azienda Gesuitica (1), e la partita di Banco (2). Dunque se D. Giuseppe Rinaldi nel dì 30. Novembre chiedeva dilazione per lo pagamento, se l' unico ricapito che sperava, non poteva esser pronto prima di altri giorni quindeci dal dì che la lettera si scrisse, che fu il giorno 30. Novembre; bisogna dire, che essendosi già soddisfatto li duc. 4130 alla Regia Corte nel dì 5. e 9. Decembre poco dopo la divisata lettera, tal pagamento dovè seguire certamente col danaro di D. Gio: d' Urso. Ed ecco come i fatti antecedenti si combinano a livello con quel che si asserì nell' istromento, ove stà dichiarato a tal modo, *che facendo uso esso D. Gio: della solita sua politezza trascurò di fare impiego di duc. 3000. che aveva a questo effetto uniti, ed unendoli alla somma rimessagli da esso D. Giuseppe per detto pagamento di estaglto, senza prat icare nessuna delle cautele solite praticarsi in simili occasioni, ne fece con dell' altre somme proprie di esso Sig. D. Giuseppe pagamento alla Regia Corte in soddisfazione del debito di duc. 4130 di estaglio*. Dopo questa nitida testimonianza contemporanea all' epoca del pagamento fatto alla Regia Corte, pare una splendida temerità il sostenere, che il danaro era dello stesso Rinaldi. Passiamo dunque agli altri assunti dell' avversario,

PRE-

(1) *Fol.* 27. & 29.
(2) *Fol.*

PRESUNTO PAGAMENTO.

Escluso l'avversario dagli altri assunti, che ha impresi, si volge finalmente alla eccezione del presunto pagamento. Ed egli lasciando stare tutt'altro, fonda in questa tutto il nerbo della sua difesa. Quindi rilevando molte congetture ei s'ingegna di dimostrare, che il debito de ducati 3000. dee intendersi onninamente soddisfatto, e estinto. Noi al contrario sosteniamo, che le voci di presunto pagamento sono importune, e male appoggiate, e che gli argomenti, i quali si adducono per contestarlo, sono tanto nevoli, e vacillanti, che nulla più. In fatti esaminando quest'affare colle idee del dritto, e con quelle vedute solide, e giuste, che una rischiarata giurisprudenza a noi suggerisce, non si trova se non che vacillante, e vana la idea del Rinaldi. Chi allega un fatto è nell'obbligo di dimostrarlo. Il reo convenuto in giudizio opponendo qualche eccezione, dee onninamente giustificarla: *reus quoad exceptionem actor evadit, eamque probare debet* (1). Se dunque il Rinaldi oppone la eccezione del pagamento, oppone un fatto, ch'egli è tenuto dimostrare. Ove dunque niun'aria di pruova si è spiegata di questo fatto, resta salda e sicura l'azione istituita dalli miei clienti, e resta il di loro credito nel suo essere, e nel suo vigore.

Egli è vero, che alcuni giuristi ammisero talvolta le presunzioni per giustificare i pagamenti, ma essi hanno richieste quelle gravi congetture, e que' requisiti così urgenti, ed efficaci, che combinati insieme potes-

(1) *L. 1. D. de except. Goth. ad L. 19. D. de probat. Duaren. Comm. in tit. de probat. cap. 3. (Tom. 3. Oper. pag. 384. Edit. Lucens.*

sero pareggiarsi ad una pruova sicura atta a produrre nell'animo del Giudice la moral certezza della soddisfazione. *Solutio non præsumitur , sed qui in ea se fundat , debet illam concludenter probare* (1). In quali casi adunque si ammettono le presunzioni, e si fanno valere? La legge stessa ce ne dà la norma. Essa richiede i tre urgenti requisiti, cioè la lunghezza del tempo, *temporis diuturnitas*, la strettezza del sangue, o sia la parentela, e finalmente l'esser interceduti spesse volte conti vicendevoli tra il creditore, ed il debitore dopo la contrazione del debito. Quando combinati insieme tali requisiti concorressero, allora soltanto l'animo del Giudice potrebbe giustamente inclinare a presumere seguito tal pagamento, che da altre idonee pruove non nasce. Tali requisiti vanno indispensabilmente richiesti per la famigerata legge *Procula 24. ff. de probat.*, ch' è la norma direttrice e sicura per la decisione di simili contese. Or' analizzando il caso presente niuno de' requisiti sudetti si avvera nella specie di questa causa. Manca infatti la lunghezza del tempo, giacchè appena sono trascorsi anni diecissette dopo l'epoca dell'istromento, e si sà che tra noi tanto è lungi, che si valuti la lunghezza del detto tempo, che quando siamo al di quà de' trenta anni non si prescrive nè meno la via esecutiva, e spedita delle publiche scritture, qualunque siano l'eccezioni che si adducano. Non vi è nemmeno la cognazione del sangue, giacchè niuna idea di parentela vi fu mai tra il Rinaldi, ed il razionale Urso. I vincoli del sangue ispirano una vicendevole fiducia tra le persone congiunte, e saggiamente dice il Cardinal de Luca, che *proprium conjunctorum est fiducialiter agere* (2). Quindi è che la circostanza della paren-

(1) *Duaren. loc. cit. Sorge Jurispr. for. Tom. 2. de solut. cap. 48. n. 3.*

(2) *Card. de Luc. disc. 32. in 4. de credito & debito.*

tentela è anche da attendere moltissimo per indurre la presunta soddisfazione, giacchè molto volentieri tra le persone congiunte di sangue i pagamenti si fanno con maggior fiducia, e facilità; e senz' adoperar que' riti, che tra gli estranei si adoperano. Tali formalità son figli della diffidenza, e son dirette a garantirci dalli tratti della mala fede, che tra i congiunti molte volte non si soglion temere. Ecco perchè l'Imperator Commodo, secondo che ci assicura il Giureconsulto Papiniano, valutò moltissimo l'additata circostanza della congiunzione del sangue, che combinata cogli altri requisiti persuaselo a favore del presunto rilascio, che il volgo de' DD. estese poi al presunto pagamento.

Manca eziandio nel caso attuale la *sæpe calculata ratio*, imperciocchè quali sono stati gli altri conteggi posteriori all' epoca dell' istrumento, quali contratti, e pagamenti, e qual mai divisione d'interessi, onde si fusse tirata una linea di marcazione circa i loro scambievoli affari? Certamente nessuno. Quindi chi è che non vede, che l'allegata eccezione è un sogno sfornito di realità?

In fatti convengono comunemente gli Scrittori comentando la divisata legge *Procula*, che non vi vuol meno del triplice concorso di que' requisiti, perchè si possa render plausibile la idea della presunta soddisfazione, in guisa che qualunque de' tre requisiti mancasse non dee il Magistrato darle ascolto. Così distintamente spiega le sue idee il Gotofredo nelle sue giudiziose annotazioni alla legge medesima: *ratio sanguinis, longi temporis diuturnitas, mutua rationum redditio, seu computatio, tacitam inducunt fideicommissi remissionem. Si quid horum deficeret, non præsumeretur remissio: rationes hæc sunt decidendi. Consanguinitas, rationes sæpius supputatæ, temporis diuturnitas* (1). Gli scrittori del foro convengono in queste voci.

(1) *Gothof. in not. ad dict. L. Procula D. de probat.*

Il Reggente Merlino seguendo le costanti teorie ricevute ne' Tribunali non si diparte da tali comuni idee: *Ipsa fundatur non solum in sanguinis conjuctione & rationum calculatione, sed tertium quoque requirit, quod scilicet debitum non fuerit diu petitum, id est quod intercesserit diuturnitas temporis inter creditum quod dicitur solutum sive remissum, & rationum calculationem, ita sane docet Accurs. in l. libertis quos §. 1. vers. si conditio de alim. & cibar. legat. quem DD. ferè omnes classici sequuntur in D. l. Procula, & eleganter Alexand. cons. 46. in fin. numer. 12. 201. dicit hæc tria requiri, ut habeat locum dispositio illius text. illaque copulative esse probanda dixit Afflict. decis 13. num. 12. sequitur Escobar. de ratiocit. cap. 37. num. 6. Christof. Mart. decis. Senen. examin. 53. num. 62.* (1) Similmente il Menochio scrive interpetrando l'anzidetta legge: *Primus est lex Procula D. de probationibus, quo loci fideicommissum remissum atque ita donatum a sorore fratri praesumitur, quoniam tria hæc concurrebant, consanguinitas, rationes sæpius calculatæ, & temporis diuturnitas. Ita enim fere ab omnibus is textus intelligitur* (2). Ma a che affannarci a dimostrar quello, che con voci uniformi si è sempre insegnato nelle vecchie, e nuove scuole della nostra Giurisprudenza, ed il Foro in tutt' i tempi ne ha formata la sua acclamata dottrina, inguisachè i nostri Pratici l'hanno per indubitata? Vaglia per tutti il Galluppo: *extinguitur debitum quando concurrunt illa tria requisita in leg. Procula ff. de probationibus, videlicet taciturnitas longi temporis, conjunctio sanguinis, & sæpius calculatæ rationes, QUÆ OMNIA COPULATIVE DEBENT CONCURRERE* (3). Ma che dirà il mio avversario, se io fino alla evidenza gli dimostrerò, che niuno de' requisiti richiesti dalla leg-

(1) *Merlin. Contr. lib. 1. cap. 87. n. 1. & 2.*
(2) *Menoch. de arb. iud. lib. 2. Cent. 1. cas. 88. n. 16.*
(3) *Gallup. prax. novis. S. R. C. part. 4. cap. 7. n. 32.*

legge *Procula* concorre a giustificare la sua eccezione ? Mi piace pertanto sviluppare meglio, questa verità. Qual' è in fatti la *diuturnitas temporis* ? La maggior parte de' Dottori richieggono il periodo di anni trenta, ne' quali avesse il creditore serbato silenzio. Il Reggente Galeota, l' Amato, il Novario, ed il Toro furono di questo avviso (1). Altri più facili e di più rilasciata dottrina ricercano in questo caso lo spazio di anni dieci tra presenti, e di anni venti tra gli assenti. Questo spazio era per legge Romana richiesto per indursi la prescrizione, la quale pure ha il suo fondamento nella tacita derelizione di ciò ch' è suo, e quindi su tale autorevole norma i sudetti giuristi esigono almeno siffatto spazio di dieci anni tra presenti, e venti tra gli assenti per rilevarne il requisito della presunta soddisfazione. Così il dottissimo Consigliere Teodoro (1) ed il Menochio (2) sostennero, ed il Reggente Merlino (3) giudiziosamente lo avverte in un caso al nostro consimile : *deficere tertium illud requisitum diuturnitatis temporis non negabatur, cum Petrus coheres, & pater ipsius Beatricis obierit in anno 1606., & quidem tempus diuturnum in proposita specie judicatur annorum decem inter præsentes, & viginti inter absentes*. Or se noi trattiamo di assenti ed in lontana Provincia, dovea dunque scorrere almeno il periodo di anni venti, mentre appena diecissette ne sono trascorsi dall' epoca dell' istromento fino al dì, che si è cominciato ad aggire nel presente giudizio (1). Manca perciò

(1) *Galeot. contr.* 14. *Amat. Cons.* 53. *Novar. quæst.* 136. *Thor. Tom.* 5. *v. solutio.*

(1) *Theod. Allegat.* 78. *n.* 10.

(2) *Menoch. loc. cit.*

(3) *Merlin. Controv. Lib. I. cap.* 87. *n.* 3.

(3) E' nozione d' Istituti, che per compiersi il *longum tempus*

atto

il primo ed essenzial requisito. Il secondo come dianzi abbiam detto, è la congiunzione del sangue, ma il Rinaldi tra le sue azzardate voci non si è mai arrischiato a dire, che legame di parentela, benchè rimotissima, siavi stata mai tra la sua famiglia, e quella di Urso. Manca dunque pur questo requisito.

Molto meno l' avversario ha addotto alcun documento per giustificare l' ultimo essenzialissimo requisito circa i reiterati vicendevoli conteggi, e pagamenti seguiti tra il debitore, ed il creditore, mentre come osserva il giudizioso *Duareno*, questa fu la principal circostanza, che l' Imperatore valutò, e che nella divisata legge *Procula* si ebbe in considerazione. Quindi i Dottori richieggono almeno reiterati vicendevoli pagamenti posteriori all' epoca della contrazione del debito, che secondo i più non possono esser meno di cinque, benchè altri di più rilasciata dottrina sieno contenti di due. Or che diremo se nel caso presente nè vestigio, nè pruova si è addotta dall' avversario in conferma dell' anzidetto requisito. Egli è vero, che tal volta siffatto requisito si è ammesso *per æquipollens*, tanto che laddove dopo la contrazione del debito siavi stata una solenne divisione tra il debitore, ed il creditore, inguisacchè siesi tirata una linea di marcazione de' loro vi-

---

atto a prescrivere tra gli assenti, si richieggono anni venti; ed è sicuro altresì che nel proposito delle prescrizioni *assenti* si dicono coloro, che vivono in provincia diversa. Così Giustiniano stabilì: *Si uterque domicilium in eadem habeat provincia, caussam inter præsentes esse videri, & decennii magis præscriptione agentem excludi . . . Sin autem non in eadem provincia uterque domicilium habeat, sed alter in alia, alius in altera: tunc ut inter absentes caussam disceptari, & locum esse viginti annorum præscriptioni.* L. ult. C. de præscript. longi temporis.

vicendevoli interessi, e quivi affatto si ravvisa farsi menzione di quel debito, di cui posteriormente nasce contesa, risulta benissimo da ciò la presunzione del seguito pagamento. Ma ov'è nel caso nostro tale divisione?

Analisi ragionata della legge Procula.

A maggior chiarezza delle cose dimostrate giova quì con sensata analisi schiarire un pò meglio la specie genuina, che si contiene nella celebre legge *Procula* per rilevarne il suo giusto e netto sentimento. Siccome piace all'avversario l'argomento di quella legge, ed essa forma le sue delizie, bisogna che ancora noi ci fermiamo dippiù a dilucidarne la vera idea servendoci di lume, e di scorta degl' interpetri i piu chiari della nostra Giurisprudenza. Quando adunque noi ne mostreremo la vera specie, quando ci riuscirà di accertare quali siano state le ragioni, onde l'Imperador Commodo ammise una tacita donazione, ed un presunto rilascio del fedecommesso, allora potremo con maggior solidità ragionare conchiudendo che la specie di quella legge ha tanto che fare colla specie di cui trattiamo, quanto la luna co' granchi. Ecco pertanto il caso, che essa esibisce.

Un fratello era stato gravato di soddisfare una certa somma a Procula di lei sorella a titolo di fedecommesso. Costei ebbe in seguito molti conteggi col fratello in guisachè sovvente ebbe occasione d'indrizzare de' pagamenti a lui mentre vedevasi risultar debitrice nel confronto vicendevole del dare, e dell'avere. In somma più volte mentre il fratello vivea aveano saldati i lor conti esaminando le partite, nè mai Procula fin che il fratello visse tra il ruolo di queste partite ci avea annoverato quella del debito del fedecommesso. Morto finalmente il fratello, Procula s'in-

indrizzò contro agli eredi pretendendo voler calcolare con essi il credito suddetto del fedecommesso. Rispondean costoro, che ciò non era affatto ragionevole, da che essendosi altre e replicate volte mentre il fratello vivea aggiustati, e pareggiati i conti con Procula, costei non avea mai del fedecommesso, che pur di rilevante somma era, fatta menzione; e quindi tacitamente donato in grazia della parentela dovea intendersi. Questa disputa fu proposta all'Imperadore Comodo, il quale secondo che ci assicura il gran Papiniano aderì alle idee degli eredi del fratello, nè ammise la dimanda di Procula. Ecco le parole di questa Imperial decisione, secondo che lo stesso Papiniano la riferisce. *Procula magnæ quantitatis fideicommissum a fratre sibi debitum post mortem ejus in rationes cum heredibus compensare vellet, ex diverso autem allegaretur, nunquam id a fratre quamdiu vixit desideratum, cum variis ex causis sæpe (in) rationem fratris pecunias ratio Proculæ solvisset. Divus Commodus, cum super eo negotio cognosceret, non admisit compensationem, quasi tacite fratri fideicommissum fuisset remissum.* Se si voglia porre mente a questa legge noi ravvisiamo qual concorso di gravi circostanze, e quale ammasso di efficaci congetture intervenivano contro la sorella creditrice del fedecommesso. 1. Ella avea omesso di farne menzione e di chiederlo finchè il fratello debitore era vissuto 2. Mentre questi era vivo essa avea avuta l'occasione di pareggiare spesso i suoi conti col fratello, e risultando ella debitrice nel confronto delle vicendevole partite avea più volte indrizzati a lui i pagamenti, e nel fare siffatti pagamenti non mai erasi fatta menzione del debito del fedecommesso, nè potea essere obblio, o dimendicanza, perchè la somma era rilevante. 3. Si trattava di persone così strettamente congiunte di sangue. Parea inverisimile adunque che una creditrice avesse pagato al suo debitore senza prendersi pensiere di fare motto, non che compensazione del credito suo. Parea ciò molto più inverisimile

mile per essessi sovventi volte fatto lo stesso. Dunque se ella omise *sciens prudens* di farne menzione, sembrava assai plausibile il credere, che lo avesse generosamente donato, o lasciato al fratello. Questa idea parea molto più verisimile attesi i vincoli del sangue, e l'amorevolezza e benevolenza che i congiunti sogliono avere tra loro. Queste circostanze, le quali distaccate, e sole non avrebbero persuaso, e scosso l'animo di un Magistrato, riunite insieme acquistarono una forza invitta. Ecco perchè l'Imperador Commodo seguendo i dettami della umanissima e ragionatrice filosofia del gran Papiniano, inclinò a decidere, che il debito del fedecommesso era stato tacitamente da Procula donato, e rilasciato in grazia del fratello mentre questi vivea.

Sul giusto sentimento, e dettame della divisata legge ragionano gli Scrittori, che per potersi essa adattare nelle specie che accadono, non basta, che si verifichi alcuna soltanto delle circostanze, che valutò l'Imperador Commodo nella specie di Procula, ma deve sibbene il triplice concorso avverarsi delle stesse, o pari circostanze, perchè possa aver luogo. Laddove la pruova risulta da argomenti, presunzioni, ed indizii, che indicano soltanto la probabilità più o meno plausibile, secondo la naturalezza delle cose, acciò che possa la pruova acquistar nerbo, e vigore debbono concorrere insieme molte presunzioni, le quali cospirando allo stesso oggetto, cioè ad accrescere la credibilità del fatto, possono finalmente giungere a somministrarci se non la certezza mortale, almeno approssimarsi a quella credibilità, di cui il Giudice può contentarsi per supplire alla pruova legale. Ma questi argomenti debbono essere più, e tutti conducenti allo stesso scopo: devono essere appoggiati sul natural pensare e sul corso regolare delle azioni degli uomini. In somma devono fondarsi su di quello che quasi sempre naturalmente accade. Quindi i più rischiarati interpetri con voci uniformi sostennero, che non si

potrebbe allegare con giusto proposito la legge *Procula*, ove alcuna soltanto di quelle circostanze concorresse, non già tutte quelle, le quali si valutarono in quella occasione, che riunite insieme formarono la ragione determinante di quell' autorevole, e solenne Imperial decisione. Così il dotto ed impareggiabile Duareno ne capì e spiegò il sentimento. *Quædam Procula magnæ quantitatis fideicommissum contendebat fratre defuncto sibi debitum esse: forte erat institutus in testamento, & fidei ejus erat commissum, ut restitueret sorori. Procula post mortem patris petebat fideicommissum: contra proponebatur remissum esse, & de remissione non constabat nisi ex conjecturis aliquibus. Conjecturæ erant hujus nodi: primum nunquam petiit Procula a fratre quandiu vixit frater: deinde sæpe solverat fratri, quod ei debebat ex variis causis; ex alia causa, nisi voluisset remittere fratri hoc fideicommissum, non solutura, quinimo petiisset compensari quod ipsa debebat fratri cum eo quod debebat illi frater ex fideicommisso; deinde iterata fuit solutio. Præterea hic intercedebat conjunctio sanguinis inter eos: Ex his caussis facile credimus fideicommissum remissum esse. SI CAUSÆ SINGULÆ PER SE SPECTENTUR, NON CONJUNCTÆ, NULLA SUFFICIT AD FIDEM FACIENDAM HUJUS REMISSIONIS: Nunquam petiit a fratre, ergo remisit, non sequitur. Secundo conjuncti erant, & necessario vel solvit ei saepius, & usa non est compensatione; levia hæc sunt* (1).

Il gran luminare della rifiorita giurisprudenza Cujacio più volte ne' suoi ampii comentarj al dritto civile, ebbe occasione di spiegare il sentimento, e la specie genuina dell' anzidetta legge, ed egli che spesse volte variò, in questa occasione sempre fermo, e costante nelle sue idee rileva, che la ragion di decidere

(1) *Duaren. Comm. in tit. de Probat. cap. 3. pag. 383. tom. 3. op. Edit. Lucen.*

re quivi si trasse da che Procula avendo avuta comunanza d' interessi col fratello avea spesso tirati con lui i suoi conti, avendo pareggiati i loro interessi, e risultando tal volta ella debitrice nel confronto delle partite del dare, ed avere, aveva pagato il debito suo senza far motto del suo credito nascente dal fedecommesso. Potea dunque ben rinfacciarsi a lei: Voi nel calcolare le partite, perchè non facesti menzione del fedecommesso? Perchè nel diriggere i pagamenti al fratello non deducesti siffatto credito? Questo fatto reiterato più volte *inter fratrem, & sororem*, tra cui giustamente poteva, e doveva presumersi uno spirito di maggior beneficenza per l' affetto che ispirano i vincoli del sangue, indusse l' Imperatore ad ammettere una tacita donazione, un generoso rilascio. Così il sommo uomo. *Soroti a fratre herede scripto relictum est fideicommissum, illa a fratre numquam petiit, quamdiu vixit frater, habuit quidem cum fratre rationem ex multis caussis, & cum ex ea ratione ipsa sæpe debitrix maneret, solvit sæpe nec unquam usa est compensatione fideicommissi debiti; frater defunctus est: heredes fratris agunt adversus sororem ex ratione, quam illa communem habuit cum fratre, illa objicit compensationem, heredes fratris contendunt id non posse in compensationem deduci. Cur ajunt satisfacta ratione cum fratre non deduxisti? denique ajunt tacita conventione fratri remissum videri fideicommissum, & secundum eos pronuntiatur a Commodo Imperatore* (1).

Riflette inoltre il lodato scrittore, che l' essersi non già una sola, ma più volte pareggiati i conti tra Procula, e il fratello, e dippiù lo aver colei più volte fatti de' pagamenti a costui senza avere avuto mai ragione del di lei credito, fu la più forte circostanza, che si tenne in considerazione, soggiugnendo che se

(1) *Cujac. Tom. VII. Oper. edit. Neapolit. col.* 1680. *Lit. A. B.*

mai tale pagamento una volta sola si fusse verificato, non avrebbe pari efficacia, nè avrebbe vigore a fare presumere la tacita remissione. Così segue a dire l'esimio giurista: *Verum hic est alia species. Ibi qui debuit semel solvit, hic soror solvit sæpe, ex multis necessariisque caussis nec de fideicommisso quidquam unquam dixit: hoc magnum est argumentum remissi fideicommissi, QUO NON POTES UTI, SI QUIS SEMEL TANTUM SOLVERIT* (1).

Dippiù quella legge, come ci assicurano tutti gl' interpetri, fu appoggiata principalmente a' vincoli della congiunzione del sangue. In fatti a chi è ignoto come, e quanto siano potenti i dritti del sangue? Senza raccogliere soccorsi estranei, la natura lo dice al cuore, la legge lo prescrive al volere. Nella causa di Procula, e degli eredi del fratello di lei il suffragio della natura faceva ampia difesa a favore di costoro per la presunta donazione, e rilascio. L'Imperador Commodo in quella specie consigliando l' umano, ed ingegnosissimo Giureconsulto Papiniano fu tratto a presumere il tacito rilascio in considerazione di que' teneri sentimenti di amore, che ispira la congiunzione del sangue, e che han le radici nella natura, la quale ci reca una propendente inclinazione a beneficare i congiunti (2). Ecco la ragione della tacita donazione, che l' Imperadore volle presumere nel caso di Procula. Ma ov'è nel caso presente questa circostanza essenzialissima del parentado? Tranne se piaccia al Rinaldi rimontare ad Adamo, non saprà egli ritrovare attacco alcuno di parentela tra la sua famiglia, e quella di Urso. Manca pur dunque codesto essenzialissimo requisito.

Ri-

(1) *Cujac. Ibidem loc. cit.*

(2) *Conjectura pictatis.* L. 102. D. de condit. & demonstrat.

Rileva perciò opportunamente il sullodato valentuomo Cujacio, che la congiunzione del sangue si dee principalmente aver in mira nel ben applicare la legge Procula, giacchè più facilmente, si presume il rilascio di un debito tra persone congiunte di sangue, che tra persone estranee, le quali nissuna attenenza di parentado han trà loro.

Lex Procula est de omissa ratione compensationis non semel dumtaxat, alioquin nec omissio hujusmodi quidquam creditori noceret l. si cum dos in principio D. rer. amot. Sed de rationibus inter fratres, & in faciendis ex earum rationum causa solutionibus aut appariationibus, & inter fratres ut dixi, QUÆ CIRCUMSTANTIA MAXIME SPECTANDA EST. FACILIUS ENIM PRÆSUMIMUS FRATRI DEBITUM REMISISSE, QUAM EXTERO (1).

Osserva finalmente lo stesso Cujacio, e crede interessante e necessario, che si rimarchi da ognuno, che nel livellare la specie della legge Procula ne' casi che occorrono, dee aversi in veduta se siavi il concorso riunito di quelle circostanze, che quella specie esibiva, senza di che vano sarebbe allegarla, ed addurla in sostegno, e difesa di qualche causa. *Placet valde decretum, ex quo possunt multæ quæstiones derivari, ut quod fratri defuncto vel alii conjunctæ personæ debitum magnæ quantitatis reputare neglexi sæpius cum eo habenti rationem ex variis caussis, non possum etiam reputare heredi ejus. OBSERVARE VOS OPORTET NECESSARIO HAS OMNES CIRCUMSTANTIAS, crebras solutiones, crebras variationes, crebro omissam compensationem fideicommissi, fideicommissum magnæ quantitatis & rationes gestas inter fratres. EXTRA HAS CIRCUMSTANTIAS, NON EST HUIC DECRETO LOCUS* (2).

Com-

(1) *Cujac. Tom. VIII. col. 358. Lit. E. Edit. Neap.*
(2) *Tom. IV. col. 374. lit. B. C. Edit. Neapolit.*

Combina in queste idee il grave e dotto Mornacio, il quale ne crede tanto ovvia la dottrina, che dice esser nota anche a coloro, che appena salutaron da lungi la giurisprudenza, e di scarsi, e piccioli lumi forniti sono. *Tritissimus in foro vel etiam apud imperitos textus in id, ut si tria concurrant, inducatur donationis præsumtio, nempe ratio sanguinis, taciturnitas longi temporis, & sæpius facta compensatio.* Riflette ancora insiem col Cujacio, che quella spezie può benissimo applicarsi ad un fratello, o ad altro stretto congiunto, ma non avrebbe ugual forza in altra estranea persona, per la natural benevolenza, che induce una presunta donazione in grazia soltanto del fraterno amore e per favorire i vincoli del sangue. Così: *Perpendit Cujac. ad hunc legem ex Græcis interpretibus propositam fuisse Jurisconsulto speciem de fratre, a quo petitum nil fuerat, quamdiu vixit. Hoc enim, ait Cujacius, in fratre singulare est, ut ei κατὰ χάριν remissum fuisse putari debeat, non ita fortis præsumptio in alia persona* (1). Finalmente il profondo ed erudito Gerardo Noodt ne' suoi Comentarj alle pandette, illustra egregiamente l'accennata legge, e sulle comuni idee c'insinua, che quelle presunzioni, che in quel caso si fecero valere, prese isolate son fievoli, e vacillanti, ma acquistano saldezza, e vigoria nel concorso riunite, per cui si sostengono l'un l'altra a vicenda cospirando allo stesso scopo. Ascoltianne la bella, ed elegante dottrina. *Procula cum fratri deberet pecuniam, ab herede conventa, recusat solutionem, quod dicit a fratre sibi invicem deberi fideicommissum; idque cum eo quod debet compensari oportere: heres resistit compensationi: quod dicit, fideicommissum fratri esse remissum, ideoque deberi desiisse; id vero probat variis conjecturis; prima est, quod Procula fideicommissum a fratre quam-*

(1) *Mornac. Comm. in dict. l.*

quamdiu vixit numquam petiit: petitura procul dubio, nisi remisisset: in primis cum esset fideicommissum magnæ quantitatis, accedit, quod remissioni potuit causam dare benevolentia ex conjunctione sanguinis, inter fratrem & sororem non improbabilis, tertia conjectura est: quod Procula cum fratre dum viveret, rationes expunxit: & cum liqueret, ejus rationem debere rationi fratris illi quod debebat solvit: non solutura, si putasset invicem sibi a fratre esse debitum: quarta conjectura est, quod id non ex una fecit causa, nec semel; sed variis ex causis, & sequutis. VIDES ARGUMENTA, SINGULA IMBECILLA AD PROBATIONEM: INTERIM JUNCTA VALENT; & mutuo auxilio substinentur: quia multa sunt, & ad ejusdem rei probationem omnia spectant (1).

Inoltre nel caso di Procula vi erano stati tra lei, ed il fratello posteriori al debito conti vicendevoli, che si eran più volte pareggiati tra loro, e Procula avea fatti pagamenti uguagliando il dare, e l'avere senza far motto del credito suo. Sicchè parea una cosa, ch' eccedeva ogni linea di credibilità, che taluno si contentasse meglio pagare il suo debito senza valersi della compensazione del credito suo. Ma nel caso presente niente di questo vi è, nè alcuna pruova ha recato il Rinaldi di siffatti conti pareggiati posteriormente all' epoca dell' istromento, niun pagamento ha addotto, nè si è arrischiato di arrecare che Rinaldi avesse fatto a lui. Dunque come può adattarsi al caso nostro la legge Procula? Come calzan quì i termini, e i requisiti del presunto pagamento? Pare che il mio avversario voglia abusare de' suoi talenti, quando s' ingegna d' intrudere alla difesa della sua causa una legge, che lungi di giovare, nuoce piuttosto alla sua intenzione.

L' analisi ragionata, che abbiam fatta finora della legge *Procula* basterebbe ad assicurarci, che l' eccezioni dell' av-

(1) *Noodt. Comm. in Pand. lib. XXII. Tit. 5. in fin.*

avversario messe a lume di una rischiarata Giurisprudenza nulla contengono di solido, e di reale. Ma pur siccome non intendiamo in alcun modo che si manchi alla difesa de' nostri clienti, crediamo opportuno rivolgerci a rispondere a quelle picciole, e lievi congetture, di cui mostra fare gran caso il contradittore.

Qual' è mai la ragione, egli dice, per la quale D. Giovanni d'Urso, le di cui circostanze non furon sempre felici, e che talvolta in qualche bisogno si trovò, omise di astringere D. Giuseppe Rinaldi debitor suo a soddisfargli ciocchè doveagli. Tanta trascuranza non è verisimile in un uomo che valuta i suoi interessi, e i suoi vantaggi.

E' facile dileguare tal difficoltà. Basterebbe per ogni risposta il dire, che il tempo non è modo sufficiente ed abile per isciogliere le obbligazioni (1), e qualunque pediodo di anni non ha mai la grand'efficacia di estinguere gli obblighi solennemente contratti; e quando anche la circostanza del tempo, sola qualche cosa valesse, noi non abbiamo nel caso presente il periodo neppure di venti anni, che va richiesto per avere il *longum tempus* de' Giureconsulti Latini, che si ricerca tra gli assenti, che vivono in Provincia diversa. Se poi l'avversario vuol sapere il perchè D. Gio: Urso per tanti anni abbia taciuto, non mancano risposte da sodisfarlo. Egli sapeva, che il suo dritto durava, sicchè volle usargli condiscendenza maggiore (2). Egli sapeva, che il debitore malgrado qualunque lasso di tempo non mai prescrive. Sicchè lo aspettare non potea, nè dovea recargli alcun pregiudizio, anche perchè garentito da una publica, e solenne scrittura, la di cui prova non può mai per qualunque dicería eludersi. Egli forse amava me-

(1) *Tempus non est modus solvendæ obligationis*. Gothof. in l. 44. §. 1. D. de V. O.

(2) *Quia sciebat ius suum durare*. L. 8. §. 15. D. Quibus modis pignus vel hypotheca solvitur.

meglio esigere in vita una somma di qualche considerazione, dopo un certo periodo di anni, anzichè convenire così spesso il debitore; in somma si possono mille buone ragioni addurre della trascuranza di Urso; ma quella specialmente può benissimo soddisfare la curiosità di qualunque Magistrato comunque difficile, e restio, cioè che tra noi le scritture publiche fra i trent'anni non perdon mai la pronta e spedita esecuzione, che diremo ove ci troviamo prima di correre il vicennio? Tra noi non sono nuovi gli esempj di condanne alla sorte ed agli interessi anche dopo 60. ed 80. anni in virtù di publiche cautele, laddove il concorso specifico de' requisiti voluti dalla legge *Procula* non ne faccia supporre il rilascio, o il pagamento.

In somma riducendo la cosa in ultim'analisi in che cosa potrebbe il tempo giovare al debitore Rinaldi? Se per indurre la prescrizione, egli sa che il debitore non mai prescrive, giusta la solenne decisione a quattro Ruote, che tra noi è legge, e come legge si osserva. Se a titolo di tacito rilascio, io ho l'onore di dirgli, che si fatta presunzione appena si ammette per la congiunzione del sangue, quando altre gravi ed urgenti congetture par vi concorrono. Se si rivolge alla idea del presunto pagamento, io gli rispondo, che oltre alle considerazioni additate di sopra circa la mancanza de' giusti requisiti, vi è quella gravissima cioè, che niuno vi ha trà noi, che trattandosi di una somma di tanto rilievo, sia a tal segno improvido che si abbandoni sconsigliatamente alla buona fede del creditore, ed usando a lui una fiducia di tanto raro esempio, paghi *a quattr' occhi* come suol dirsi, e trascuri le proprie cautele che non gli facciano temere alcuna molestia nel tempo avvenire.

In fatti chi può mai concepire, che D. Giuseppe Rinaldi scorto, ed avveduto ne' suoi interessi abbia voluto avventurare un pagamento di somma di cotanto rilievo lasciando aperto l'istrumento del debito suo? Può unque-

quemai presumersi, che mentre D. Gio: Urso non contento della sola buona fede, si fa cautelare con publico e solenne istrumento, il Rinaldi consapevole di ciò lungi di richiedere nel pagare una quitanza, o adoperare la cautela di dirigere il pagamento con girata per Banco, non esigge neppure una dichiarazione privata per mettere in salvo li suoi interessi? Fermianci un poco su questo fatto, e vediamo se può il buon senso consentire ad ammetterlo tra le realità. Se fosse vera la posizione congegnata dall'avversario, noi dovremmo supporre, che tra l'Urso, ed il Rinaldi vi era una così stretta amicizia, ed una vicendevole fiducia spinta tanto innanzi, che non si guardava alcuna cautela. Ma il fatto ci convince dell'opposto. Non era questo il solito stile del Rinaldi, giacchè a 23. Luglio dello stesso anno 1782. avendo D. Gio: Urso sodisfatto a D. Sebastiano di Cesare ducati 250., lo fece a nome di D. Giuseppe Rinaldi e con espressa girata per Banco, dichiarando in essa, che il pagamento faceasi di suo propio danaro per ripeterlo dal Rinaldi, dal quale aveane avuto l'incarico. Simil cosa si vede praticata altre volte, e nello stesso anno 1782., come da tre documenti tratti dal banco che si sono esibiti negli atti. Dippiù avendo D. Giovanni Urso pagato molto suo danaro ad occasione dell'estaglio dell'affitto di Latronico, che dovea introitarsi alla Regia Corte, egli nello stesso giorno se ne fece cautelare dal Rinaldi con pubblico instrumento. Che vi sian due persone, le quali trattino tra loro colla massima buona fede, e sicuri dell'amicizia si abbandonano interamente a quella senza por mente a cautele tra loro, è cosa rara ad accadere tra noi, ma pur è tra i possibili che accadesse, e vi han degli esempj, che fusse accaduto in realtà. Ma che poi sievi, o possa esservi alcuno, che voglia spingere tanto innanzi la sua buona fede con un amico, mentre vede, che questi dal canto suo lungi di riposar tranquillo, rischiando i suoi interessi con

lui,

lui, procura al contrario con sagacità, e destrezza ogni sua sodisfacente cautela, è questa una idea, che il buon senso ribatte, è una assurdità, cui la ragione non consente. La legge non presume alcuno stupido, ed imbecille, e se ciò non è da supporre in altri, molto meno supporlo possiamo nella persona del Rinaldi, il quale era una persona raffinata e scorta nel maneggio degli affari civili, e delle cose della società. *Nemo præsumitur tam resupinus, ut jus suum, & pecunias suas jactare velit* (1).

Finalmente l'avvessario s'è studiato di rilevare una congettura, che crede assai condocente a' suoi disegni. La famiglia Rinaldi egli dice è stata sempre fornita di un sufficiente corredo di boni di fortuna. D. Giuseppe Rinaldi visse sempre con agiatezza e comodo proporzionato al grado. Sicchè non sembra verisimile, che D. Giovanni d'Urso, il quale talvolta in circostanze non molto felici si è trovato, siesene stato per tanti anni tranquillo, e quieto senza chieder mai sodisfazione da chi poteva con facilità adempirla.

Queste presunzioni comecchè lievi, e di picciol momento, nemmeno reggono nel fatto, anzi il fatto stesso le accusa come fallaci. Publiche scritture e documenti invitti da noi esibiti nel termine dimostrano chiaramente, che D. Giuseppe Rinaldi contrasse molti rilevanti debiti, alcuni de' quali sono anteriori all'epoca della contrazione del debito con Urso, ed altri posteriori, benchè poco distanti dal tempo medesimo. Solenni scritture ci convincono dippiù, che il Rinaldi lungi di sodisfare con puntualità ed esattezza a sì fatti debiti, ha mancato di pagare non solo la sorte, ma le annualità, e gl' interessi eziandio. Molti sono giunti a spedire lettere esecutoriali per lo cumolo degli attrassi, in guisa che la sua roba si trova soggiacere a se-

(1) *Leg.* 25. *D. de probat.*

sequestri da ogni banda fino a minacciarsegli un padrimonio. Ov' è dunque la prontezza tanto ostentata del Rinaldi nel sodisfare i suoi impegni? ove è quella grande opulenza, di cui si vanta l'avversario? Il Reggente Carlantonio de Rosa riflette a ragion veduta, che allora soltanto l'additata presunzione può con qualche fondamento allegarsi, quando cioè si combini la circostanza, che il debitore sia agiato ed opulento, e spedito, e puntuale nel fare i pagamenti; ed al contrario il creditore bisognoso, e che vive in angustie. Allora la taciturnità ed il silenzio possono essere argomenti da meritare ascolto: *secunda est conditio debitoris, & creditoris, veluti si ille erat solvendo, neque in solvendo morosus, iste egenus, & creditum non petierit* (1). Noi abbiamo esclusa l'idea dell'opulenza ed esattezza del debitore, abbiamo anche la pruova, che esclude la circostanza del bisogno dalla parte del creditore. Il Razionale Urso fu sempre riputato, e tale fu in realtà, uomo agiato, il quale oltre al soldo di ducati 50. il mese, che ad occasione della carica di Razionale delle strade di Calabria riscuoteva, ebbe eziandio delle speciali delegazioni da S. M., da cui molti emolumenti gli provvenivano in guisa che egli fece sempre una cospicua, e distinta figura, e molto lautamente visse colla sua famiglia. Nel processo si sono prodotti i documenti, che ciò giustificano oltre alle attestazioni uniformi di persone degne di fede, che lo affermano. La cosa dunque si verifica all'opposto di quel che l'avversario presume. Imperciocchè per valere l'addotta congettura dee combinarsi la circostanza del debitore ricco, e buon pagatore col creditore bisognoso. Nel caso presente troviamo il Rinaldi gravato di molti debiti, e debiti considerevoli, ed il creditore agiato, e che è vissuto sempre lautamente, e con comodo. L'argomen-

(1) *De Rosa Prax. Civ. cap. I. n. 119. in fin. & 120.*

mento adunque dell' avversario manca di sostegno, onde regga.

Inoltre ella è grave considerazione, che oggi non è più comportevole tra noi la eccezione del presunto pagamento, quando il debito risulta da publico istrumento. Imperciocchè introdotta fra noi la comune notissima usanza di farsi il notamento dell' estinzione del debito nella margine dell' istrumento, cautela da ognuno risaputa, e che pure i sciocchi intendono, sarebbe una splendida pazzia il voler supporre pagamento, ove tale cautela non si vegga adoperata: *stulti est non intelligere id quod omnes intelligunt* (1). Sarebbe una follia il supporlo, nè la legge il consente specialmente in chi ha il retto uso della ragione, e follia maggiore sarebbe figurare ciò nella persona del Rinaldi per le considerazioni, che dianzi abbiamo additate.

Stabilite queste norme di soda, e rischiarata Giurisprudenza, ognuno che abbia lumi di buon senso si persuade, che la legge *Procula* lungi di recar sostegno all' assunto del Contradittore, esclude anzi le sue idee, e fà vedere quanto sia dissimile dal caso che trattiamo. Ragiona dunque a disagio, quando si rivolge all' infelice scampo del presunto pagamento. Ma passiamo a rispondere all' ultima sua obbiezione.

L'avversario ha allegata una legge dell' Imperadore Gordiano, ove sta disposto così. *Diuturnum silentium longi temporis præscriptione corroboratum creditoribus pignus persequentibus, inefficacem actionem constituit* (2). Dunque (egli dice) basta il silenzio del creditore per rendere inefficace l' azione di conseguire il suo credito.

La risposta a questa legge risulta dalle parole istesse, con cui è concepita. L' Imperadore parla di un creditore, il quale per avere lungamente taciuto aveva permesso, che la roba sommessa a pegno per sua sicurezza, si fusse

(1) *Paulus in l.* 223. *D. de U. S.*

(2) *L.* 1. *C. si adversus creditor. præscriptio opponat.*

se prescritta in mano di un terzo possessore; se questo creditore vuole aggire per ricuperare il pegno, la sua azione, decise Gordiano, sarà vuota di effetto. Che ha che fare sì fatto stabilimento col caso in quistione? Noi non parliamo di prescrizione, ma sibbene di presunto pagamento. Il debitore tra noi non mai prescrive (1) per l'ostacolo della mala fede che gliel vieta, e l'erede succedendo *in omne vitium defuncti* (2) non può del pari prescrivere. La legge parla di colui, che vuole aggire contro il pegno, il quale trovandosi legittimamente prescritto, l'azione riuscirà inutile, giacchè colla prescrizione la robba è divenuta libera, ed il diritto di pegno è già estinto. Le parole seguenti della legge schiariscono interamente l'equivoco, giacchè si soggiugne, che se il silenzio del creditore, che ha trascurato di aggire coll'azione ipotecaria, fa sì che prescritto il pegno, non gli si permette di indirizzarsi contro al terzo possessore, ciò non vieta però ch'egli possa sempre aggire diriggendo l'azion sua contro al principal debitore: Così nettamente la legge si esprime: *Ubi autem creditori a possessore longi temporis præscriptio objicitur, personalis actio adversus debitorem salva ei competit*. Ognuno ch'è fornito di picciola dose di senso comune intende facilmente, che questa legge è tanto aliena dal caso nostro, che gli orbi stessi lo veggono.

Si

(1) *Propterea neque debitorem, qui ob conscientiam debit semper est in mala fide, neque heredem licet bonæ fidei qui possessori malæ fidei succedit, præscriptione iuvari unquam posse*. Decisione delle quattro Ruote approvata colla Prammatica 3. *de præscriptionibus*.

(2) *Hæres transit in iura & vitia defuncti*, L. 11. D. de div. & temp. præscription. Vid. Heinecc. Elem. Pand. lib. 41. Tit. 3. §. 220.